



Allegato Tecnico Emissioni in Atmosfera
Valori limite di emissione e Prescrizioni gestionali

Per l'individuazione dei punti di emissione si veda la "*Planimetria dei punti di emissione*", datata giugno 2026, in scala 1:500, allegata alla documentazione pervenuta in data 18/09/2026, assunta al prot. n. 54702.

Operazioni di verniciatura del legno di faggio e platano

Punti di emissione nn. 2 e 3

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 3 mg/m³

Parametro: composti organici volatili
Valori limite di emissione: 50 mgC/m³ (espresso come carbonio organico volatile).

Operazioni di lavorazione meccanica e timbratura del legno

Punti di emissione nn. 4A e 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Operazioni di stoccaggio della segatura e dei trucioli in silos prodotti dalla lavorazione meccanica legno

Punti di emissione nn. 19A, 19B, 20A (linee 2-4), 20B (linee 3-5) e 21 (linea 1 e trocapacchi)

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Operazioni di essiccazione del legno

Punto di emissione n. 18

Parametro: ossidi di azoto (NO_x)
Valore limite di emissione: 500 mg/m³

Il valore limite di emissione è riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 17% (v/v).

Operazioni di saldatura solo per manutenzione interna degli impianti produttivi

Punti di emissione nn. 13 e 15

Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m³



Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione

Le emissioni in atmosfera generate da:

- ✓ **punti di emissione nn.1, 12 e 16:** afferenti agli impianti termici civili a metano di potenza termica nominale rispettivamente di 232 kW (uffici), 800 kW (reparto produttivo), 171 kW (officina) non aventi unica linea di distribuzione, non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006.
- ✓ **punto di emissione n. 14:** afferente alla produzione di calore per usi tecnologici (idropulitrice) a gasolio con potenza termica nominale pari a 68 kW, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1) allegato IV Parte I della Parte V del D. lgs. n. 152/2006.
- ✓ **punto di emissione n. 17:** afferente alle operazioni di essiccazione del legname, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5) della Parte V del D. lgs. n. 152/2006.

Misure analitiche di autocontrollo e prescrizioni

Non si prescrivono analisi di autocontrollo per i seguenti camini:

Operazioni di lavorazione meccanica e timbratura del legno

Punti di emissione nn. 4A e 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 19A (silos), 19B (silos), 20A (silos), 20B (silos) e 21(silos)

Operazioni di saldatura solo per manutenzione interna degli impianti produttivi

Punti di emissione nn. 13 e 15

Operazioni di essiccazione del legno

Punto di emissione n. 18

La ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del presente provvedimento, le misure analitiche di autocontrollo alle emissioni in atmosfera relative ai punti di emissione di seguito elencati, che dovranno essere conservate presso lo stabilimento e messe a disposizione degli Enti di Controllo. La Provincia di Treviso si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere copia delle citate analisi.

Operazioni di verniciatura

Punti di emissione nn. 2 e 3

- ✓ i valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- ✓ i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3kPa) ed al tenore di ossigeno di riferimento se previsto;
- ✓ per la quantificazione del numero di campioni (almeno tre per ogni parametro) e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in allegato VI alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle linee guida camini "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it;



- ✓ per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e alla quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

Operazione	Punto di emissione	Sistema di trattamento delle emissioni
Verniciatura	2 e 3	Filtri a secco
Stoccaggio in silos	19A e 19B	n. 2 cicloni separatori in serie
Stoccaggio in silos	20A - 20B - 21	n. 3 Cicloni separatori

L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale a cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;

le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione e devono essere documentate mediante la registrazione degli interventi effettuati;

qualunque interruzione del funzionamento degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata nell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Il **punto di emissione n. 2** deve essere dotato di una presa per le misure e i campionamenti con diametro interno di 4 pollici, munita di flangia.

Il **punto di emissione n. 3** deve essere dotato di due prese per misure e campionamenti di diametro interno 4", munito di controflangia, poste sulla stessa sezione a 90° l'una con l'altra.

I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).



Metodi analitici

- ✓ Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- ✓ Metodo di cui alla norma UNI EN 14792 oppure alla norma UNI ISO 10849 per la determinazione degli ossidi di azoto;
- ✓ Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri;
- ✓ Metodo di cui alla norma UNI EN 12619 per la caratterizzazione del carbonio organico totale in forma gassosa - metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.